

Allegato A)

STATUTO
dell'UNIONE “Monte Contessa”

Comuni di:

Curinga - San Pietro a Maida - Maida- Jacurso-Cortale

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 18/06/2010

Articolo 1- Principi fondamentali

1. I Comuni di **Curinga, San Pietro a Maida, Maida, Jacurso e Cortale** si costituiscono volontariamente, dalla stipula dell'Atto Costitutivo, in **"Unione di Comuni"**, ai sensi dell'articolo 32 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) ed in ottemperanza all'art. 4 della L.R. del 24/11/2006 n. 15, nel testo modificato ed integrato con la L.R. 10/07/2007 n. 16.
2. L'Unione è denominata **"Monte Contessa"**, può essere anche identificata con la sigla **M.C.**, **dotata di personalità giuridica ed autonomia gestionale**, fa parte del sistema delle autonomie locali della Repubblica Italiana, della regione Calabria e della provincia di Catanzaro.
3. Elementi costitutivi dell'Unione sono le popolazioni ed il territorio dei Comuni partecipanti.

Articolo 2 - Finalità

1. L'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, ha lo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali e si prefigge di esercitare in forma associata, per i Comuni aderenti e nell'ambito del proprio territorio, le seguenti funzioni e servizi:
 - a) Polizia Municipale e Locale, Protezione Civile e Sicurezza;
 - b) Servizio notifiche;
 - c) Attività economiche, agricole, artigianali, commerciali e sportello unico per le imprese;
 - d) Informatizzazione e sistemi informativi in rete fra i Comuni associati;
 - e) Servizi sociali, scolastici, biblioteche, mense e trasporto scolastico;
 - f) Servizi ambientali: raccolta differenziata e smaltimento rifiuti;
 - g) Cultura, sport e tempo libero;
 - h) Gestione impianti di illuminazione pubblica;
 - i) Personale dipendente – (formazione, contenzioso del lavoro e azioni disciplinari);
 - j) Informa giovani e centri di aggregazione giovanili;
 - k) Gestione entrate comunali, tributi e pubbliche affissioni;
 - l) Manutenzione cimiteri;
 - m) Pulizia edifici comunali;
 - n) Sportello edilizia, pianificazioni territoriali e servizi catastali;
 - o) Ufficio per le espropriazioni per pubblica utilità;
 - p) Gestione servizio idrico integrato;
 - q) Gemellaggi, manifestazioni culturali, turistiche e sportive, spettacoli e celebrazioni;
 - r) Ambiente, percorsi enogastronomici, etnografici e sentieri naturalistici;
 - s) Sportello Europa – (accesso fondi comunitari);
 - t) Randagismo canino;
 - u) Servizi di interesse pubblico, mostre, conferenze, fiere e mercati;
 - v) Corsi di formazione e di informazione;
2. L'Unione si pone tra gli obiettivi prioritari anche quello:
 - a) La conservazione delle tradizioni territoriali, attraverso la creazione di strutture, azioni e misure atte a diffondere e valorizzare il patrimonio culturale e folkloristico;
 - b) La redazione di piani strutturali intercomunali e piani di sviluppo economico-occupazionale, nonché la più approfondita conoscenza delle risorse esistenti nei

- Comuni facenti parte dell'Unione e la promozione del completo inserimento delle popolazioni ai processi di sviluppo regionale;
- c) La costruzione di opere di comune interesse;
 - d) La gestione di strutture finalizzate a valorizzare e difendere il patrimonio storico-archeologico e paesaggistico-ambientale del territorio.
3. All'Unione possono essere attribuite altre funzioni e/o servizi, con deliberazione modificativa del presente Statuto, da adottarsi da parte dei Consigli Comunali aderenti.
 4. L'Unione opera allo scopo di raggiungere i fini elencati ai commi precedenti ed il trasferimento delle singole funzioni e/o servizi ha esito in base ad apposite convenzioni approvate preventivamente dal Consiglio dell'Unione e dal Consiglio del Comune interessato.
 5. L'Unione ispira la propria azione ai seguenti principi: giustizia, equità, solidarietà, sussidiarietà e policentrismo. All'uopo l'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali.
 6. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della regione e della provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
 7. I rapporti con i Comuni limitrofi, la comunità montana "Fossa Del Lupo", il Consorzio "Val D'Amato", la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.

Articolo 3 - Denominazione e Sede dell'Unione

1. L'Unione assume la denominazione di **Unione "Monte Contessa"**.
2. L'Unione ha sede nel Comune di Curinga.
3. Nella sede dell'Unione si svolgono di norma le adunanze della Giunta.
4. Le adunanze del Consiglio si svolgono a rotazione nelle aule consiliari dei Comuni.
5. Nella sede dell'Unione è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi, in ottemperanza alla normativa vigente.
6. Il Consiglio dell'Unione può deliberare l'adozione di un segno emblematico.

Articolo 4 – Durata e Scioglimento dell'Unione

1. La durata dell'Unione è di anni 30, prorogabile alla scadenza previa deliberazione di G.C. da assumere a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il recesso dall'Unione anche di uno solo dei Comuni non determina lo scioglimento dell'Unione stessa.
3. Il recesso deve essere deliberato e comunicato al Presidente dell'Unione entro il mese di agosto ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

Articolo 5 - Organi dell'Unione

1. Sono organi dell'Unione il Consiglio, la Giunta e il Presidente.

Articolo 6 – Il Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione è l'organo Istituzionale ed è composto dai rappresentanti dei Comuni componenti l'Unione. Al Consiglio spetta determinare gli indirizzi per il conseguimento degli scopi statutari e controllare l'attività degli altri organi.
2. Il Consiglio è costituito dai Sindaci dei Comuni partecipanti e da tre Consiglieri per ogni Comune. I Consiglieri sono nominati fra i componenti del Consiglio Comunale con voto limitato, garantendo la rappresentanza della minoranza consiliare. Il Sindaco può delegare la rappresentanza ad un Assessore Comunale.
3. La nomina deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dell'Unione e, successivamente, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento del Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio viene integrato dei nuovi rappresentanti ogni qualvolta si proceda all'elezione del Sindaco ed al rinnovo del Consiglio Comunale in uno dei Comuni facenti parte.
5. Qualora si proceda ad elezioni amministrative in quattro dei cinque Comuni partecipanti, il Consiglio dell'Unione viene rinnovato nella sua interezza.
6. I rappresentanti dei Comuni i cui Consigli Comunali siano stati rinnovati restano in carica sino all'elezione dei successori da parte dei nuovi Consigli.
7. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di un componente del Consiglio dell'Unione, il Consiglio Comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.
8. Le dimissioni da Consigliere dell'Unione sono irrevocabili e sono presentate per iscritto al presidente. Le dimissioni sono inserite nell'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio Comunale competente, che provvede alla immediata surrogazione.
9. I Consiglieri che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consiliari consecutive sono dichiarati decaduti dal Consiglio dell'Unione. Il Presidente comunica ufficialmente al Sindaco l'assenza.
10. Al Consiglio spetta determinare l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e controllarne l'attuazione. Il Consiglio ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti che la legge riserva al Consiglio Comunale.
11. Le deliberazioni del Consiglio non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere assunte dalla Giunta dell'Unione e che devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio nella sua prima seduta, nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.
12. Il Consiglio è convocato di norma su iniziativa del Presidente.
13. Il Presidente deve riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni quando ne sia fatta richiesta da cinque Consiglieri, scrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni.
14. L'avviso di convocazione, contenente la data, l'ora e la sede dell'adunanza, oltre che l'elenco degli affari iscritti all'ordine del giorno, devono essere recapitati tramite i messi notificatori dei Comuni aderenti al domicilio dei componenti del Consiglio almeno cinque giorni prima della seduta e ventiquattro ore prima nei casi di convocazione urgente.

15. Contestualmente al recapito della convocazione deve essere data notizia della riunione, con avviso da pubblicarsi all'albo Pretorio dell'Unione e all'Albo Pretorio dei Comuni associati. Presso la segreteria dell'Unione devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno.
16. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Non è pubblica la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti, di carattere riservato, su persone.
17. Il Consiglio è validamente riunito quando siano presenti almeno undici componenti. In seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno sei componenti in rappresentanza di almeno tre Comuni.
18. Le deliberazioni del Consiglio sono, di norma, assunte a maggioranza dei votanti, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente.
19. Alle deliberazioni del Consiglio sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio Comunale, per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e la modalità di redazione, pubblicazione e controllo.
20. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento.

Articolo 7 - La Giunta dell'Unione

1. La Giunta dell'Unione è composta da cinque membri, tra cui il Presidente, ed è formata dai Sindaci - o loro delegati - dei Comuni aderenti.
2. La Giunta dell'Unione collabora con il Presidente nella amministrazione dell'Unione. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Presidente, del Segretario o dei Responsabili dei Servizi.
3. La Giunta dell'Unione svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio e riferisce annualmente allo stesso sulla propria attività.
4. La Giunta dell'Unione adotta i Regolamenti sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
5. L'attività della Giunta è collegiale. La Giunta delibera con l'intervento di almeno tre componenti e a maggioranza assoluta dei voti.
6. La Giunta si riunisce per decisione del Presidente ordinariamente in base alle esigenze o a richiesta di almeno due componenti.
7. Alle deliberazioni della Giunta si applicano le norme previste dalla legge per gli atti della Giunta Comunale, in ordine all'istruttoria, ai pareri, alle forme e alle modalità di redazione e pubblicazione; le stesse sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 8 – Il Presidente dell'Unione

1. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e Presiede il Consiglio e la Giunta e compie tutti gli atti in quanto compatibili che la legge nei comuni riserva al Sindaco.
2. Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio con il voto favorevole di almeno undici Consiglieri a rotazione annuale fra i Sindaci – o loro delegati – dei Comuni che la costituiscono, nel corso della prima seduta convocata dal Sindaco del Comune di Curinga e presieduta fino alla elezione del Presidente dal Consigliere più anziano di età.
3. Il Presidente promuove, assume iniziative ed approva con atto formale gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente.

4. Il Presidente può essere sfiduciato da undici Consiglieri con una mozione che deve contenere la indicazione del nuovo Presidente. La mozione viene messa ai voti entro dieci giorni dalla presentazione.

Articolo 9 - Status degli Amministratori

1. Lo status degli Amministratori dell'Unione è regolato dalle norme contenute nel TUEL.
2. Al Presidente, agli Assessori ed ai Consiglieri si applicano le norme del TUEL e successive modificazioni.

Articolo 10 - Regolamenti

1. L'Unione disciplina la propria organizzazione ed attività mediante appositi regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, nel rispetto dei principi fissati dal legge e dal presente statuto.
2. Entro sei mesi dall'insediamento, il Consiglio delibera il Regolamento di contabilità, il Regolamento per la disciplina dei contratti, nonché i Regolamenti per il funzionamento degli organi e degli uffici, degli organismi di partecipazione e per l'esercizio delle funzioni.
3. I Regolamenti, ad intervenuta esecutività della deliberazione di adozione, sono ripubblicati ai soli fini conoscitivi all'Albo Pretorio dell'Unione e dei Comuni facenti parte per quindici giorni.

Articolo 11 - Rapporto con i Comuni componenti l'Unione

1. Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'Unione, ai Comuni è trasmessa copia degli avvisi di convocazione del Consiglio dell'Unione, nonché dell'elenco delle deliberazioni adottate dal Consiglio e dalla Giunta, che devono essere esposti all'Albo Pretorio di ciascun Ente.
2. Su questioni di particolare importanza o gravità attinenti l'attività dell'Unione, il Consiglio può chiedere parere consultivo agli Organi deputati degli Enti partecipanti all'Unione. Il parere deve essere dato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il parere si intende espresso e comunicato.

Articolo 12 - Segretario dell'Unione

1. Le funzioni di Segretario dell'Unione sono affidate fino all'approvazione della dotazione organica ad un Segretario Comunale. Il Segretario viene nominato dal Presidente dell'Unione, previo parere della Giunta. Al Segretario è corrisposto un compenso stabilito annualmente con il bilancio di previsione.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi e al presente statuto.
3. Il Segretario, inoltre:
 - a) Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;

- b) È Ufficiale Rogante nei contratti di cui l'Ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Unione.

Articolo 13 - Personale dell'Unione

1. Fino all'adozione della dotazione organica ed assunzione di personale proprio, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni, l'Unione può avvalersi dell'opera del personale dipendente dai Comuni che ne fanno parte, secondo le modalità vigenti e le forme consentite.
2. L'esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto dell'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture burocratico-amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli Comuni.
3. In ogni caso di scioglimento, il personale dell'Unione transita nei ruoli organici dei Comuni di origine.
4. L'Unione può avvalersi per l'espletamento delle funzioni di propria competenza di contratti di collaborazione esterna.
5. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli Enti Locali.
6. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione Regioni - Enti Locali.

Articolo 14 - Ordinamento e Risorse finanziarie

1. L'ordinamento finanziario è riservato alla legge. L'Unione, nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.
2. L'Unione è titolare di potestà impositiva in materia di tasse, tariffe e contributi, in relazione ai servizi dalla stessa gestiti.
3. La finanza dell'Unione è costituita, altresì, da: a) contributi erogati dalle Amministrazioni Statali, Regionali e Provinciali; b) trasferimenti operati dai Comuni componenti; c) tasse e diritti per servizi pubblici; d) risorse per investimenti; e) altre entrate; f) contributi erogati dalla Unione Europea e altri organismi.
4. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, l'Unione istituisce, con deliberazione consiliare, tributi, tasse, tariffe, adeguando queste ultime, per quanto possibile e con opportune differenziazioni, al costo dei relativi servizi.
5. L'Unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti affidati direttamente dall'Unione stessa.
6. I Comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'Ente partecipando alla gestione dell'Unione ed accollandosi l'onere finanziario dell'attività di esso attraverso trasferimenti effettuati sulla base della popolazione residente ed in proporzione al territorio. Attualmente le quote stesse sono determinate come segue:
 - L'80% in proporzione alle popolazioni residenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di redazione del bilancio;
 - Il 20% in proporzione all'estensione del territorio.
7. I contributi straordinari dei Comuni riguardano singoli causali predefinite d'accordo con i Comuni dell'Unione.

8. Spetta all'Unione presentare direttamente le richieste nelle materie di sua competenza per ottenere incontri regionali previsti a favore degli Enti locali;
9. I Comuni hanno l'obbligo di versare alla tesoreria dell'Unione, a semestri anticipati, una quota pari alla metà della somma dovuta e iscritta nel bilancio approvato.
10. Il Consiglio dell'Unione approva il bilancio entro il 30 novembre di ogni anno e comunica ai Comuni le quote di riparto dovute.
11. L'Unione si dota di un Regolamento di contabilità.

Articolo 15 - Patrimonio

1. I beni conferiti in via permanente dagli Enti associati entrano a far parte del patrimonio dell'Unione.
2. Gli Enti associati possono concedere in uso e/o in comodato gratuito beni mobili ed immobili sulla base di apposite convenzioni.

Articolo 16 - Revisore dei conti

1. Il Revisore dei Conti è nominato a cadenza biennale dal Consiglio dell'Unione. Il Revisore, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli per l'elezioni a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dall'ordinamento.
2. La sua attività è disciplinata dalla legge e da apposito Regolamento.

Articolo 17 - Servizio di Tesoreria

1. La Giunta affida in via provvisoria il servizio di tesoreria e di cassa al tesoriere del Comune prima sede dell'Unione.
2. Il Servizio di Tesoreria è disciplinato secondo le procedure di legge.

Articolo 18 - Controversie

1. Gli eventuali conflitti fra i Comuni associati ovvero fra gli stessi e l'Unione, in ordine all'attività concernente i servizi associati, devono essere risolti da un collegio arbitrale composto da un membro nominato da ciascuno dei Comuni e da un membro nominato d'intesa fra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Lamezia Terme.

Articolo 19 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione. Ad esso devono uniformarsi tutti gli atti dell'Ente. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del TUEL.
2. All'Unione si applicano le norme in vigore concernenti le forme di collaborazione con altri Enti, la partecipazione e il diritto di accesso.
3. Il presente Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, unitamente all'atto costitutivo, ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio.